



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Spett.le  
CIRCOLO DIDATTICO "EMILIO RICCI"  
Via A. De Gasperi 1  
Torremaggiore (FG)  
[fgee09700c@pec.istruzione.it](mailto:fgee09700c@pec.istruzione.it)

**Oggetto:** nota prot. n. 1963 del 6/4/2020 recante «Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 510, Legge 208/2015. Acquisto di strumenti digitali utili per la didattica a distanza e di dispositivi digitali individuali da concedere in comodato gratuito agli alunni. Tablet e notebook -art. 120 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 -D.M. 26 marzo 2020, n. 187 -Nota Ministeriale n. 562 del 28 marzo 2020».

Con riferimento all'iniziativa in oggetto si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, comma 510, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), «*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*».

La stessa legge di stabilità 2016 dedica i commi dal 512 al 517 alla disciplina degli acquisti di beni e servizi informatici. In particolare, il comma 512 afferma che «*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti*».



CORTE DEI CONTI

A fronte dell'affermazione di un obbligo generale di approvvigionarsi anche nel settore dell'informatica attraverso Consip o i soggetti aggregatori, il successivo comma 516 consente, in analogia a quanto disposto dal precedente comma 510, di utilizzare modalità al di fuori di quelle indicate dai commi 512 e 514 sulla base di autorizzazione motivata rilasciata dall'organo di vertice amministrativo *«qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid».*

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti (delibera n. 12/SSRRCO/QMIG/16 del 26.7.2016) hanno avuto modo di chiarire la portata delle disposizioni richiamate, affermando che:

- quanto al controllo ai sensi del comma 510, la relativa disposizione *«configura una ipotesi di controllo sulla gestione e/o di regolarità finanziario-contabile»*, escludendo sia la riconducibilità all'ambito del controllo preventivo di legittimità su atti di cui all'art. 3, comma 1 della l. 14.1.1994, n. 20 sia l'assimilabilità con le funzioni di controllo successivo di legittimità previste dall'art. 10 del d.lgs. 30.6.2011, n. 123;
- quanto alle disposizioni di cui ai commi 512-516, *«Si tratta di una disciplina specifica di un determinato settore merceologico, per il quale il Legislatore ha indicato quale destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati l'ANAC e l'AGID. In tale ambito pertanto non trova applicazione il comma 510 e l'obbligo della trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni».*

In relazione a quanto precede, essendo l'iniziativa di che trattasi – posta in essere ai sensi dell'art. 120 del d.l. 17.3.2020, n. 18 – riconducibile all'ambito degli *«acquisti di beni e servizi informatici»*, la stessa non è soggetta all'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Magistrato istruttore  
(dott. Giovanni Natali)

